CONVENZIONE FRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E L' ASST DI MANTOVA PER LA FREQUENZA PRESSO LE STRUTTURE COLLEGATE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, (P.I. 00308780345), di seguito denominata Università, con sede legale in Via Università n. 12 Parma, nella persona del Rettore Paolo Martelli, nato a Parma il 25/04/1960;

E

L' AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MANTOVA codice fiscale e partita IVA 02481840201 , (di seguito denominata Azienda/Ente) con sede legale in Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola , domiciliato per la carica presso la sede istituzionale predetta;

PR E M E S S O

- Visto il D.P.R. 11/7/1980 n. 382 ed in particolare l'art. 27, che prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- Richiamata la legge regionale n. 29/2004 ed il Protocollo d'intesa regionale sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia siglato tra Regione Emilia Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena - Reggio Emilia e Parma in data 25 ottobre 2006, ove prevede che l'individuazione e l'utilizzazione delle strutture del Servizio Sanitario Regionale siano definite attraverso accordi o convenzioni tra l'Università e le singole Aziende Sanitarie;

- Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 502 e successive modificazioni;

- Con D.P.C.M. del 6 Luglio 2007 è stato definito lo schema tipo di contratto annuale di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 368/99 e successive modifiche, finalizzato esclusivamente all'apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della Scuola e che detto contratto, siglato dai medici in formazione, non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro;

- Visto il D. Lgs. 17/08/1999 n. 368 "attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli", e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli dal 34 al 46;

-Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 ha approvato il 'Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria;

-Visto il Decreto Interministeriale n. 402/2017 ha definito gli standard minimi generali e specifici delle strutture della rete formativa, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa, gli indicatori di attività formativa e assistenziale ed i presupposti e le condizioni per l'istituzione delle Scuole di specializzazione di area, nonché la possibilità di utilizzo di servizi, attività, laboratori o altro che possono non

essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, attraverso la stipula di convenzioni con strutture di supporto pubbliche o private (definite “strutture complementari”) di specialità diversa da quella della struttura di sede che possono anche non essere accreditate (art. 1.2) dall’Osservatorio nazionale, ma devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il SSN (art. 1.2 Allegato 1); -Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 402/2017 (art. 1.3 dell’allegato 1):

l’Università è tenuta a richiedere l’accreditamento delle strutture formative della Scuola di specializzazione, purché venga accertato il possesso degli standard generali e specifici richiesti per svolgere attività di formazione specialistica;

- ✦ L’accreditamento è disposto, su proposta dell’Osservatorio nazionale, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e viene successivamente recepito dall’Università con decreto rettorale;
- ✦ Su richiesta dell’Università, le strutture accreditate per una tipologia formativa specialistica possono estendere il proprio spazio di operatività ad altre tipologie formative purché dimostrino all’Osservatorio il possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dalla specialità;
- ✦ Le Università sono tenute a comunicare all’Osservatorio tutte le variazioni dei presupposti, delle condizioni e degli standard che hanno costituito la base dell’accreditamento, per il loro riesame (art. 5 del Decreto);

-Visto lo Statuto emanato con D.R.D. n. 1506 del 26/06/2019 pubblicato sulla G.U. n. 169 del 20/07/2019, modificato con DR n. 1109 del 07/06/2021 - pubblicato in G.U. n. 144 del 18/06/2021 ;

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo Emanato con D.R. n. 706 dell'08/04/2025;

- Visto il decreto di accreditamento n. 163 del 14/09/2026 con cui sono state

accreditate a far parte della rete formativa delle seguenti Scuole di Specializzazione:

NEUROLOGIA- U.O. di Neurologia Ospedale Carlo Poma Mantova

MALATTIE APPARATO CARDIOVASCOLARE: U.O. di Cardiologia – Ospedale Carlo Poma Mantova

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Allo scopo di attivare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività formative dei medici in formazione specialistica, dell'Università degli Studi di Parma, l'Azienda mette a disposizione come strutture collegate la U.O. di Neurologia **Ospedale Carlo Poma Mantova** e la U.O. Cardiologia **Ospedale Carlo Poma Mantova**, oltre alle strutture presenti nei vari reparti di degenza, anche specialistici, ed i servizi di diagnostica strumentale utilizzati per l'attività medica svolta nell'Ente, che concorrono al soddisfacimento degli standard previsti dal D.I. 402/2017.

Compatibilmente con le proprie esigenze organizzative l'Azienda/Ente si riserva di accogliere le richieste di altre Scuole di Specializzazione - anche di nuova istituzione - dell'area sanitaria per poter espletare il percorso didattico formativo dei propri specializzandi presso le proprie strutture, previa richiesta del Magnifico Rettore dell'Università.

Art. 3

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 2 l'Azienda/Ente:

- dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui al D.I. 402/2017 definente gli standard e i requisiti minimi delle scuole

di specializzazione e di accettare eventuali verifiche da parte delle istituzioni preposte, impegnandosi altresì a comunicare all'Università ogni eventuale variazione dovesse intervenire relativamente agli standard in parola;

- mette a disposizione dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione le proprie attrezzature.
- si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica.
- dichiara numero, disponibilità e specifici requisiti culturali e professionalizzanti del personale medico per l'esercizio delle funzioni didattiche e tutoriali a favore dei medici in formazione. I tutor aziendali, individuati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa guideranno il medico in formazione impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività mediche. Ciascun tutore non potrà contemporaneamente seguire un numero di medici in formazione specialistica superiore a 3. La graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia sono vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti delle strutture dell'Azienda/Ente sulla base del programma formativo personale;
- si impegna a verificare le attività e gli interventi effettuati dai medici in formazione specialistica illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione, mediante la tenuta di un apposito libretto personale

di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'Unità Operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo;

- si impegna altresì a verificare il soddisfacimento del debito orario previsto dal D.Lgs. 368/99 per i medici in formazione specialistica con apposite certificazioni o con D, anche informatici. I relativi reports verranno messi a disposizione dello specializzando interessato che, a propria cura, li potrà consegnare alla Scuola di Specialità;
- nel caso in cui il medico in formazione venga assegnato ad un'Unità Operativa nella quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, l'Azienda/Ente dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri (vedasi articolo 13)**;** l'Università:
- deve preventivamente comunicare alla Direzione Sanitaria dell'Azienda l'assegnazione dello specializzando ai fini di consentire gli adempimenti di legge riguardanti gli aspetti assicurativi;
- può avvalersi di personale dell'Azienda/Ente per lo svolgimento di attività didattiche e pratiche della Scuola nei modi e limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- può affidare le attività didattiche ad un dipendente dell'Ente convenzionato di comprovata esperienza, scelto sulla base della normativa e dei regolamenti vigenti. L'affidamento sarà deliberato all'inizio di ogni anno accademico dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 4

Nessun rapporto di impiego o di lavoro si instaurerà tra l'Università ed il personale docente designato.

Art. 5

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche, sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività, le sedi delle stesse, vengono stabiliti dal Consiglio della Scuola all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Il Consiglio della Scuola, nel formulare le suddette modalità, dovrà tener presente la necessità che le attività didattiche, specie quelle di carattere pratico da svolgersi presso l'Azienda/Ente, siano coordinate con le attività specifiche di questa. Al fine di poter meglio strutturare tale coordinamento, il Consiglio della Scuola delibera secondo quanto concordato direttamente tra il Direttore della Scuola ed il Responsabile del Servizio/Divisione/Unità Operativa interessati.

Art. 6

La formazione specialistica del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle Strutture alle quali è stato assegnato dal Consiglio della Scuola, ivi comprese le attività di reparto, day hospital e ambulatoriali, le guardie, il pronto soccorso, l'esecuzione delle manovre strumentali specifiche della figura professionale corrispondente, la frequentazione dei laboratori diagnostici e, per le discipline chirurgiche, l'attività operatoria, secondo quanto previsto dal D.I 402/2017 e sulla base dello specifico programma formativo elaborato dal Consiglio della Scuola, in modo che il medico in formazione specialistica dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.

La formazione specialistica del medico implica altresì la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle

istruzioni ricevute dal tutor, d'intesa con i dirigenti responsabili delle Strutture nelle quali si svolge la formazione. Le attività in autonomia svolte dal medico in formazione specialistica previste nel suo piano formativo annuale sono contemplate nei piani di attività della Struttura nella quale si svolge la formazione. In particolare, il medico in formazione specialistica è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità nei limiti della progressione connessa alla graduale assunzione di compiti assistenziali.

La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali deve risultare dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche, ecc.). In ognuno dei documenti/registri sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "medico in formazione specialistica".

La partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali non può essere sostitutiva di quella del personale di ruolo della Struttura. Pertanto deve sempre essere presente, o disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento, un medico ospedaliero, che il medico in formazione specialistica possa attivare in ogni circostanza in cui questo debba, a suo giudizio ed in relazione alle condizioni del paziente in quel momento trattato, ritenersi necessario.

Art. 7

Nell'ambito del programma annuale di formazione individuale il Consiglio della Scuola deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione specialistica nel corso dell'iter formativo. Il grado di autonomia nell'esercizio delle attività assistenziali, che può variare per le singole attività in funzione delle attitudini personali e del percorso formativo svolto, deve essere inquadrato nelle tipologie sotto riportate e deve comunque portare

ogni medico in formazione specialistica, al termine del percorso formativo, all'esecuzione della totalità degli atti medici previsti, per i singoli percorsi formativi, dal D.I. 402/2017 e dalla ulteriore programmazione definita dalla scuola medesima. Il percorso formativo inizia dalla semplice osservazione di atti medici specialistici fino ad arrivare gradualmente al diretto espletamento di attività specialistiche in autonomia come di seguito definito. L'Università si impegna a consentire lo svolgimento di tali percorsi nei tempi più brevi possibili, garantendo comunque percorsi completi nei vari aspetti delle singole branche e di elevata qualificazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

La graduale assunzione dei compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità per ciascun medico in formazione specialistica, definite dal Consiglio della Scuola, sono oggetto di accordo tra il Responsabile della Struttura nella quale si svolge la formazione, il tutor ed il medico in formazione.

Le attività assistenziali, inerenti la formazione specialistica, sono distinte in base al grado di autonomia in:

- Attività di appoggio: il medico in formazione specialistica assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività. Il medico in formazione specialistica svolge attività di appoggio secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.
- Attività di collaborazione: il medico in formazione specialistica svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il controllo di personale medico strutturato. Il medico in formazione specialistica svolge attività di collaborazione secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.

Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici, di diagnostica strumentale e

di laboratorio, svolte dal medico in formazione specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione, avviene sotto il controllo di un medico strutturato. In funzione dell'organizzazione delle attività, il medico strutturato può controllare l'operato anche di più medici in formazione specialistica. Il medico strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione specialistica che ha eseguito la prestazione.

- Attività autonoma: il medico in formazione specialistica svolge autonomamente i compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale. Fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica, il medico in formazione specialistica svolge attività autonoma secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.

Nella comunicazione che dovrà precedere l'assegnazione dello specializzando, l'Università dovrà indicare il grado di autonomia dello specializzando nell'esercizio delle attività pratiche previste dal piano di studi.

Il medico in formazione specialistica deve assolvere autonomamente la funzione di guardia medica nelle Strutture cui è assegnato. Deve sempre essere tempestivamente disponibile all'interno della struttura ospedaliera un medico referente, ospedaliero, appartenente ad area funzionale omogenea cui il medico in formazione specialistica possa ricorrere in ogni circostanza questo debba, a suo giudizio ed in relazione alle condizioni del paziente in quel momento trattato, ritenersi necessario.

I Consigli delle singole Scuole individuano, d'intesa con i tutor ed i Direttori delle Strutture coinvolte, per gli aspetti clinico – assistenziali, e con la Direzione

Medica Ospedaliera, per gli aspetti organizzativi e per la verifica di congruità con il sistema delle urgenze – emergenze aziendale, le modalità di ricorso al medico strutturato di cui al punto precedente.

Le Attività ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio che il medico in formazione specialistica può effettuare in autonomia devono essere definite di concerto tra il medico in formazione specialistica e il Direttore della Struttura in cui si effettuano le prestazioni tenendo conto del piano di formazione individuale. Il medico in formazione specialistica effettua in piena autonomia le prestazioni. Deve essere assicurata la disponibilità di un medico strutturato referente dell'attività per la consultazione nei casi in cui il medico in formazione specialistica lo ritenga necessario. Il referto è firmato dal medico in formazione specialistica, ma deve essere riportato anche il nominativo del medico strutturato di riferimento. Le modalità di ricorso al medico strutturato vengono individuate secondo procedure stabilite dal Consiglio di ogni singola Scuola di Specializzazione, d'intesa con i tutor ed i Direttori delle Strutture coinvolte, per gli aspetti clinico – assistenziali, e con la Direzione Medica Ospedaliera per gli aspetti organizzativi.

Sono escluse dall'esercizio in autonomia da parte dei medici in formazione specialistica le prime visite di specialistica ambulatoriale e di pronto soccorso, le attività di consulenza richieste da medici di altre Unità Operative, sia per pazienti degenti che ambulatoriali, ad eccezione delle attività rivolte a pazienti già valutati da un medico strutturato o seguiti dalla Struttura secondo definiti protocolli o percorsi diagnostici. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica (comprensivo delle attività assistenziali, di didattica formale, di studio guidato e di ricerca) è almeno pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno. L'inserimento del medico in formazione specialistica nei

piani di lavoro delle Strutture all'interno delle quali si svolge la sua formazione avviene secondo i criteri di gradualità di autonomizzazione operativa e in base alle tipologie ed ai volumi di attività previste dagli ordinamenti didattici della Scuola, in conformità ai DI 68/2015 e D.I. 402/2017.

Art. 8

Il Direttore della Scuola ed il Direttore della struttura ospedaliera ospitante vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, conducono le opportune e necessarie verifiche, nonché propongono agli organi deliberanti dei rispettivi Enti gli argomenti e le modifiche che la concreta sperimentazione della convenzione stessa può suggerire.

Art. 9

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dai medici in formazione specialistica presso il soggetto ospitante che hanno sottoscritto il contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37, d.lgs. 368/99, sono a carico del soggetto ospitante secondo quanto previsto dall'art. 41 c. 3, d.lgs. 368/99 e successive modificazioni. Il medico in formazione specialistica, al pari del personale dipendente, provvederà in proprio alla copertura per colpa grave, ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 24/2017.

Art. 10

Il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, viene corrisposto esclusivamente dall'Università secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 11

Le Parti, ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico

in base alla presente convenzione e alla relativa normativa applicabile (normativa in materia di formazione: specialistica, tirocini, etc.), trattano i dati personali dei soggetti interessati in qualità di Titolari autonomi del trattamento e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento EU 679/2016 (GDPR).

I dati sono trattati ai fini della creazione di un percorso formativo e dello svolgimento delle attività formative professionalizzanti. Il trattamento ha finalità amministrative, organizzative e/o logistiche e i dati trattati riguardano, senza pretesa di esaustività: dati identificativi degli interessati, informazioni personali inerenti le attività pratiche svolte nell'ambito del percorso formativo e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, dati riferiti alla sorveglianza sanitaria, etc.

Il soggetto ospitante autorizza lo studente al trattamento dei dati personali, in aderenza all'art. 29 del Regolamento EU 679/2016 e all'articolo 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, fornendo adeguate istruzioni in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati.

Le Parti si impegnano a fornire agli interessati idonea informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, specificando tra le altre informazioni che i dati potranno essere comunicati all'altra parte, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al citato Regolamento.

Le Parti, inoltre, riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana ed eurocomunitaria applicabile in materia.

Art. 12

1. Per gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica la normativa prevista dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

2. L'azienda sanitaria sede di riferimento della scuola di specializzazione (struttura di sede) provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro degli specializzandi, conformemente all'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo StatoRegioni del 21 dicembre 2011.

3. Nel rispetto degli obblighi di formazione e informazione, il soggetto ospitante fornisce agli specializzandi una formazione integrativa e dettagliate informazioni in relazione a:

i. rischi specifici esistenti nelle attività oggetto della convenzione e negli spazi e strutture in cui gli specializzandi sono destinati ad operare; ii. misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività oggetto della convenzione; iii. misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alle attività oggetto della convenzione.

4. Qualora l'attività preveda l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale (DPI), il soggetto ospitante è tenuto a fornire agli specializzandi un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.

5. Il soggetto ospitante fornisce agli specializzandi i dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo quanto previsto dal proprio documento di valutazione dei rischi.

6. L'azienda sanitaria sede di riferimento della scuola di specializzazione (struttura di sede) provvede alla sorveglianza sanitaria degli specializzandi, con protocollo sanitario e periodicità stabilite in relazione alla propria attività;

7. Il soggetto ospitante valuta il giudizio di idoneità alla mansione rilasciato dalla sede di riferimento della scuola di specializzazione (struttura di sede) ed eventualmente integra le attività di sorveglianza sanitaria;

8. In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, il soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università all'indirizzo PEC protocollo@pec.unipr.it, per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il soggetto ospitante provvede in ogni caso all'eventuale follow-up post-esposizione, in ragione della tipologia dell'evento occorso.

Tutela della sicurezza e della salute dei Medici in Formazione Specialistica (MFS) in materia di radioprotezione

1. Per gli obblighi in materia di radioprotezione dei MFS si applica la normativa prevista dal D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i..

2. I MFS sono equiparati a lavoratori esterni (di seguito denominati "Lavoratori") ai sensi del D.Lgs. 101/2020 (Titolo II Definizione, art. 7 punto 80).

3. Per gli aspetti di radioprotezione e le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti si definisce:

- il datore di lavoro dei lavoratori esterni è l'Università di Parma (UniPR); - l'esercente le zone classificate che si avvale di lavoratori esterni è l'Azienda Sanitaria ospitante.

4. Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti da parte dei Lavoratori, nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. 101/2020.

5. Se l'attività oggetto della presente convenzione comporta il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti da parte dei Lavoratori i

	successivi adempimenti sono i seguenti:	
	- l'Esperto di Radioprotezione dell'esercente ospitante effettua la valutazione	
	preventiva del rischio radiologico per i Lavoratori, previa comunicazione, da parte di	
	UniPR, dei nominativi e delle attività da svolgere presso l'Esercente;	
	- l'Esperto di Radioprotezione individuato dal Datore di Lavoro, anche sulla	
	base delle dichiarazioni che gli saranno fornite dalla sede di riferimento della Scuola	
	del Lavoratore circa le attività che il MFS svolgerà presso l'esercente esterno,	
	provvederà alla valutazione preventiva del rischio e all'eventuale classificazione del	
	Lavoratore (art. 112 comma 1, lett. a) e b)) ed all'eventuale istituzione, nel caso di	
	lavoratori classificati in cat. A, dei relativi Libretti di Radioprotezione;	
	- per i MFS che risulteranno classificati esposti, verrà effettuata la formazione	
	generale e specifica nell'ambito di un programma di informazione e formazione	
	finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre	
	informazioni di cui all'art.111, fatto salvo l'obbligo di informazione e formazione	
	specifica sui rischi di cui all'art.113 (art.112 comma 1, lettera e) che verrà effettuata	
	sul campo dall'ente ospitante;	
	- i MFS che risulteranno classificati esposti saranno sottoposti a sorveglianza	
	sanitaria di radioprotezione da parte del Medico Autorizzato individuato dal Datore	
	di Lavoro e dovranno possedere idoneità specifica al tipo di rischio prima di effettuare	
	la prestazione nella zona classificata dagli esercenti ospitanti; sarà compito	
	dell'esercente le zone classificate di accertarsi, anche ai sensi di Art.113 comma 2,	
	lettera a), di tale idoneità; in caso di mancata idoneità i Lavoratori non sono	
	autorizzati a ritirare i mezzi di sorveglianza dosimetrica e ad accedere alle zone	
	classificate;	
	- ai sensi degli artt. 112 e 113, gli Esperti di Radioprotezione individuati	

dal Datore di Lavoro e dall'Esercente delle zone classificate definiscono di concerto i vincoli di dose;

- l'Esercente delle zone classificate che si avvale di Lavoratori esterni garantirà la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti, ai sensi del presente Accordo e del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i., consentirà solo lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;

- l'Esercente le zone classificate fornisce ai Lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati all'attività, secondo le indicazioni dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente (Art.113 comma 2, lettera e). I Lavoratori utilizzeranno i DPI forniti da parte del datore di lavoro dell'esercente nel caso in cui l'attività lo richieda. Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati speciali e/o idoneità con determinate condizioni ricevute dal Medico Autorizzato individuato dal Datore di Lavoro, o per DPI non immediatamente reperibili (es. occhiali Anti-X con lenti graduate) il Lavoratore potrà utilizzare quelli già in dotazione, se presenti, previa approvazione da parte dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente le zone classificate e verifica della compatibilità con le attività svolte;

- l'Esercente ospitante si accerta dell'utilizzo dei DPI da parte del Lavoratore; fornisce al Lavoratore esterno i dosimetri personali richiesti ed assicura che questi siano in numero e tipo adeguati alla prestazione da effettuare in zona classificata, nonché assicura che i Lavoratori fruiscano della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria (art.113 comma 2, lett. e) ed f);

- nel rispetto delle relative competenze, l'Esperto in Radioprotezione e l'esercente ospitante verificano e confermano l'appropriatezza della classificazione ricevuta dai Lavoratori esterni anche in relazione alle dosi che gli stessi possono ricevere per le attività svolte presso l'Esercente ospitante (art.113 comma 2, lettera

i)); in caso di necessità e/o di variazioni, in accordo con l'Esperto di Radioprotezione individuato dal Datore di Lavoro, verranno concordate le eventuali azioni da intraprendere per il corretto svolgimento delle attività, ai sensi del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.;

- al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art. 146, nonché ai provvedimenti dell'art. 140 del Decreto (art.113 comma 2, lett. h) e g)) saranno adottate le misure necessarie affinché, a cura dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente, le valutazioni di dose vengano:

  • trasmesse, per i Lavoratori classificati in cat. B, con periodicità concordata nel rispetto della norma, al Datore di Lavoro di Unipr o suo delegato;

  • trascritte, per i Lavoratori classificati in cat. A, sul relativo libretto di Radioprotezione;

- il datore di lavoro, l'esercente e l'Esperto di Radioprotezione dell'ente ospitante si impegnano ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare, immediatamente, all'Esperto di Radioprotezione, individuato dal Datore di Lavoro eventuali esposizione accidentali o professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Verranno forniti i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione, oltre alla valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati. La valutazione delle dosi include la distribuzione delle stesse nell'organismo se prevista (Art.124 comma 10).

6. Disposizioni particolari per i Lavoratori, esposti a rischio da radiazioni ionizzanti ma non classificati in cat. B e/o A ai sensi del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i., che dovessero svolgere attività con radiazioni ionizzanti presso l'ente ospitante (Art.115): - UniPR dichiara che, qualora siano previste attività con rischio da radiazioni ionizzanti per i

Lavoratori considerati Non Esposti ai sensi del Decreto, saranno assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, qualora quest'ultimi svolgano a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite da esercenti ospitanti, in relazione all'entità complessiva del rischio (art.115.1). In particolare, sarà assicurato che questi Lavoratori siano edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'art.111; - UniPR e gli Esercenti, di concerto con i rispettivi Esperti di Radioprotezione, affinché venga comunque assicurato quanto disposto all'art.115 comma 1) del Decreto, definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere presso le zone classificate dell'Esercente ospitante, ed intraprendono le azioni necessarie, per garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e che i Lavoratori sono chiamati a compiere. (art.115.2). In particolare, gli Esperti di Radioprotezione dell'esercente ospitante forniscono la valutazione preventiva del rischio radiologico connessa con la attività da svolgere e alle zone classificate dell'Esercente, per le opportune valutazioni, azioni ed eventuali classificazioni a cui deve ottemperare l'Esperto di Radioprotezione individuato dal Datore di Lavoro;

- UniPR e gli Esercenti, nel rispetto dei relativi obblighi, concordano di scambiarsi tempestivamente le pertinenti informazioni sulla attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, anche al fine di eliminare quelli eventuali dovuti alle interferenze nell'esecuzione dell'attività complessiva (come da art.112 comma 1, lettera n del Decreto e art 113 comma 3 lett. a)) e, qualora necessario, l'Esercente delle zone

classificate integra, ai sensi dell'art.113 comma 3, lettera b) del Decreto, il documento di cui all'art.26, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- i Lavoratori sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché al rispetto delle misure di prevenzione emanate, presso la sede dell'Esercente stesso, ai sensi dell'articolo 109 comma 6, lettera c) del Decreto. Tali norme saranno rese disponibili e fornite ai Lavoratori esterni, nonché eventualmente inviate su semplice richiesta al Datore di Lavoro UniPR e ai relativi Esperti di Radioprotezione (art.112 comma 1, lettera m).

Workflow operativo in materia di radioprotezione

Nel caso in cui il MFS che svolge l'attività in virtù del presente accordo, sia esposto al rischio da radiazioni ionizzanti, l'Esperto di Radioprotezione incaricato dell'Azienda Sanitaria Ospitante sarà responsabile della valutazione del rischio specifico relativamente all'attività svolta presso l'Azienda Sanitaria Ospitante, che comunicherà all'Esperto di Radioprotezione del Promotore, per i seguiti di competenza. Nel caso in cui il MFS risultasse classificato esposto di cat. A presso il Promotore, l'Azienda Sanitaria Ospitante, tramite il proprio Esperto di Radioprotezione incaricato, s'impegna a trascrivere le valutazioni dosimetriche sul relativo libretto di radioprotezione; inoltre, per tutti gli esposti, nel caso in cui non sia possibile valutare la dose al termine della prestazione svolta presso l'Azienda Sanitaria Ospitante, l'Esperto di Radioprotezione di quest'ultima Azienda trasmetterà all'Esperto di Radioprotezione del Promotore, nel tempo tecnicamente necessario, i relativi dati di esposizione.

Qualora le prestazioni che saranno fornite comportino l'esposizione dei MFS a radiazioni ionizzanti, il Promotore è tenuto a comunicare i nominativi dei MFS coinvolti, la loro classificazione (categoria A o B), l'idoneità medica specifica

all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, il nominativo del medico autorizzato, il nominativo dell'Esperto di Radioprotezione e, di concerto con l'Esercente delle zone classificate, la proposta di vincolo di dose efficace annuale ai sensi degli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 101/2020, al fine di coordinare le misure di radioprotezione in conformità all'art. 115 del D.Lgs. 101/2020.

L'Azienda Sanitaria Ospitante, viceversa, è tenuta a fornire i dispositivi per la sorveglianza fisica (dosimetri) e i dispositivi di protezioni individuali e a comunicare al Promotore, con la periodicità opportuna, tramite l'Esperto di Radioprotezione, i valori di dose efficace e di dose equivalente agli organi e i vincoli di dose secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020.

Si precisa, ai fini delle comunicazioni fra Promotore e Azienda Sanitaria Ospitante che, in virtu' di un protocollo operativo fra Università degli Studi di Parma e AOU di Parma, l'Esperto di Radioprotezione di UniPR, prende in carico i MFS iscritti al primo anno di corso, a partire dal 1° novembre 2024 (anno accademico 2023/2024); rimane in capo all'Esperto di Radioprotezione di AOUPR, fino al termine del percorso formativo, la gestione dei MFS iscritti agli anni di corso precedenti.

Si individuano i sottoelencati recapiti per le comunicazioni tra le parti:

Servizio di Fisica Sanitaria UniPR (per il primo anno):

e-mail: protocollo.cesislav@unipr.it serfisan@unipr.it

smedprev@unipr.it

Servizio di Fisica Sanitaria AOU Parma (per gli anni successivi al primo): e-mail:

bpiccinich@ao.pr.it

Recapiti Azienda Sanitaria Ospitante:

L'esperto di radioprotezione incaricato per le attività relative ai MFS indicati sarà indicato dal direttore della struttura di Fisica medica, che coordina gli ERP del

soggetto ospitante, in virtù della comunicazione dei nominativi dei MFS coinvolti, e delle attività presso il soggetto ospitante:

Dott. Giampietro Barai – Direttore SC Fisica Sanitaria Struttura Fisica Sanitaria

(Segreteria: tel. 0376201789, e-mail: fisicamedica@asst-mantova.it)

Art. 13

Le Parti di impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento, e dei rispettivi Piani Integrati di Attività ed Organizzazione PIAO 2026 2028, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le disposizioni dei documenti sopra indicati sono disponibili sui siti internet delle Parti (per ASST di Mantova: www.asst mantova.it - sezione "Amministrazione trasparente" per l'Università: https://www.unipr.it/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione).

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 14

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha durata di cinque (5) anni, salvo disdetta di una delle parti contraenti da comunicare tre mesi prima a mezzo pec, rinnovabile tramite scambio di corrispondenza a mezzo pec Il presente atto vincolerà le parti contraenti soltanto dopo che sarà approvato dalle competenti autorità secondo le norme di legge.

Art. 14

La presente convenzione costituisce quadro di riferimento per l'attivazione

dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico. Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. B) della Tariffa – parte II del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale su autorizzazione della Direzioneì Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

ART. 15

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione del presente atto è competente il Foro di Parma

Il Rettore dell'Università degli Studi di Parma

Prof. Paolo Martelli

Il Direttore Generale

ASST di Mantova - Ospedale Carlo Poma

Dott. ssa Anna Gerola